



## *Studio Annalise Keating*

---

**ARIANNA RIZZA**

**Discussione in aula: SI**

---

Il consenso della vittima rappresenta nel caso in esame un elemento rilevante per entrambi i campi di imputazione. Con riferimento alla violazione di domicilio ex art 614 cp, il consenso prestato da colui che ha diritto di escludere l'estraneo dalla privata abitazione impedisce di per sé l'integrazione della fattispecie di reato: nel caso di specie l'imputato è stato esplicitamente invitato dalla vittima, la quale aveva peraltro sollecitato una certa urgenza, a recarsi nella abitazione dove risiedeva. Ciò non può logicamente condurre alla conclusione che si sia trattato di una violazione di domicilio ex art 614 cp, né trova alcuna conferma l'addebito mosso dall'accusa che l'imputato si sia introdotto furtivamente nell'abitazione: il fatto che l'uscio fosse socchiuso, unitamente alla reazione di felicità e gratitudine della vittima riportata dall'imputato, indicano la chiara volontà del Generale di incontrare il suo amico, la cui presenza era stata da lui specificamente richiesta. Pertanto il fatto, per effetto del consenso validamente prestato dalla vittima in quanto soggetto consapevole e libero da condizionamenti di alcun tipo, non costituisce reato. Con riferimento invece all'imputazione ex art 579 cp, questa difesa intende muoversi su linee diverse: 1) In primis ritiene doveroso, ai sensi dell'art 23, L 87/1953, sollevare questione di legittimità costituzionale del sopracitato art 579 cp per contrasto con l'art 32 Cost. La richiesta della vittima di essere aiutata a morire è chiara espressione del diritto alla cd incoercibilità del vivere indirettamente desumibile dall'art 32 Cost: quest'ultimo infatti, sancendo la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria salute, comporta implicitamente il diritto individuale a non curarsi e, dunque, a lasciarsi morire. L'art 579 cp, accogliendo una lettura del bene vita come indisponibile anche in presenza di un consenso libero, consapevole e dunque validamente prestato come nel caso di specie, si pone in contrasto con l'anima liberale e democratica delle tutele costituzionali – ivi compreso l'art 32 – aderendo ad una inaccettabile logica paternalistico-autoritaria in cui la vita umana non viene tutelata in sé, in quanto bene giuridico di pertinenza solo individuale, ma in funzione della collettività cui appartiene. La difesa procede a tale istanza poiché ritiene urgente la necessità almeno di una reinterpretazione e rilettura costituzionalmente orientata dell'art 579 cp, la cui impostazione "indisponibilistica" non può prescindere totalmente dalla richiesta consapevole e volontaria della persona legittimata, secondo la nostra Carta Costituzionale, a esprimere una rinuncia sul continuare a vivere. 2) Qualora tale istanza venga rigettata, la difesa, consapevole della rilevanza penale della cd eutanasia attiva, entro i cui confini rientra la condotta dell'imputato, richiede l'applicazione delle seguenti attenuanti: I) Art 62, n 1, in quanto la condotta dell'imputato è stata mossa non solo da un profondo rispetto per la dignità della vittima, ma anche da una motivazione di rilevanza etico-sociale (cfr. punto 1); II) Art 62, n 5, in quanto la vittima, predisponendo la dose letale di morfina e richiedendo l'intervento dell'imputato, ha posto in essere una condotta volontaria che non può non considerarsi antecedente causale dell'evento-morte; III) Art 62bis, in quanto la condotta



dell'imputato aderisce ad una lettura costituzionalmente orientata della tutela della vita umana che, anche nel silenzio del legislatore penale, non può non considerarsi.

